



**ANDREOTTI
IMPIANTI**
SHARING YOUR VALUES

REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

**(ALLEGATO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
CONTROLLO)**

D.LGS. N.231/2001



Articolo 1- Scopo e ambito di applicazione

Con determina dell'Amministratore Unico, è stato istituito presso ANDREOTTI IMPIANTI SPA un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito MOG) adottato dall'Andretti Spa, allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società.

L'ODV è previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000". L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede infatti che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati e, conseguenzialmente, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo .

Pertanto l'affidamento di detti compiti all'Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

Il presente Regolamento è stato predisposto ed approvato dall'Organismo al fine di autoregolamentare il proprio funzionamento, nel rispetto della propria autonomia ed indipendenza.

L'Organismo è consapevole che nessuna disposizione del presente Regolamento può avere valenza sostitutiva di alcuna prescrizione dell'adottato MOG e che, per tutto quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento, si deve far rinvio al Modello e alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.231/2001 (di seguito Decreto).

Articolo 2- Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

2.1 L'Amministratore Unico provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, decidendone il numero (dispari) e la qualifica, sempre in composizione collegiale. I membri si impegnano per iscritto, accettando la nomina dell'Amministratore Unico, al rispetto del presente regolamento, del vincolo di riservatezza e dei principi di autonomia e indipendenza.



Una volta nominati dall'organo di vertice amministrativo, i componenti dell'OdV eleggono al loro interno il Presidente, informandone l'Amministratore Unico.

Le eventuali modifiche della composizione dell'Organismo di Vigilanza (nuove nomine e/o revoche delle nomine in corso), dovranno essere deliberate dall'Amministratore Unico, sentito il parere non vincolante dell'Organo di Vigilanza stesso.

2.2 Il Presidente dell'OdV esercita i poteri e svolge le funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento e rappresenta l'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi. Provvede all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare ed allo svolgimento delle riunioni collegiali. I membri dell'OdV possono, qualora lo ritengano opportuno, nominare un segretario cui affidare compiti operativi, compresa la redazione dei verbali delle sedute, la cura e conservazione di tutta la documentazione dell'OdV.

Qualora il Presidente sia temporaneamente assente, le sue funzioni all'interno dell'Organismo saranno garantite dal componente dell'ODV più anziano di età. Se l'impedimento è prolungato o definitivo l'OdV ne informerà l'Amministratore Unico, che provvederà a nominare un nuovo componente dell'ODV e/o ad eleggere, di concerto con l'Organismo, un nuovo Presidente.

2.3 I componenti dell'Organismo sono stati scelti nel rispetto dei requisiti declinati nel MOG di Andreotti Impianti, nonché tra soggetti particolarmente qualificati nelle materie rilevanti ai fini del Decreto, in tal modo garantendo, in seno all'Organismo, idonee conoscenze giuridiche, dei principi e delle tecniche di controllo, nonché dell'organizzazione e dei principali processi aziendali.

L'ODV, nella sua collegialità, risponde a requisiti di:

- ✓ Autonomia e indipendenza, nell'esercizio delle proprie funzioni; le attività che pone in essere non possono essere sindacate da alcun organo ovvero funzione della Società, dovendo solo rispondere in modo diretto all'Amministratore Unico; ha libero accesso a tutte le funzioni della Società senza necessità di consenso preventivo; può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, anche con competenze specialistiche, che saranno tenuti al medesimo vincolo di riservatezza che deve essere osservato dai membri dell'OdV, ferma restando –in quest'ultimo caso- l'autorizzazione da parte dell'Amministratore Unico;
- ✓ Adeguatezza professionalità: i componenti dell'OdV devono essere dotati di conoscenze nelle materie giuridiche, tecniche e contabili necessarie affinché sia garantita, all'interno della



collegialità, la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle funzioni demandate dalla legge all'OdV stesso;

- ✓ Onorabilità, nel senso che i membri non possono trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o ai reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- ✓ Continuità di azione: l'OdV garantisce la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione delle attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle funzioni della Società.

Articolo 3- Durata in carica

3.1 L'OdV resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili, salva la possibilità di revoca anticipata per gravi e accertate inadempienze o per accertato conflitto d'interessi, oppure di decadenza dall'incarico, accertata dall'Amministratore Unico, per perdita dei requisiti d'onorabilità.

Si considerano giuste cause di revoca anche: il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dei componenti dell'Organismo ; la mancata o ritardata risposta all'Amministratore Unico in ordine alle eventuali e specifiche richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo; l'attribuzione al membro dell'ODV di funzioni e responsabilità operative.

3.2 È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione all'Amministratore Unico per iscritto , motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia.

3.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, impossibilità, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'OdV, il Presidente dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministratore Unico affinché provveda a deliberare la nomina del relativo sostituto per ristabilire il numero



fissato di componenti dell'Oragnismo. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, impossibilità, revoca o decadenza del Presidente, a costui subentrerà il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Amministratore Unico delibera la nomina del nuovo Presidente.

Articolo 4- Riunioni ODV: convocazione, frequenza, modalità

4.1 L'OdV si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta al Presidente almeno un membro. L'OdV può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta dell'Amministratore Unico. È fatto, in ogni caso, obbligo all'OdV di riunirsi almeno tre volte l'anno.

La riunione deve essere formalmente convocata del Presidente, anche via posta elettronica, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, a tutti i componenti dell'OdV. S'intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in mancanza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'OdV.

Il Presidente può disporre che i lavori dell'OdV si svolgano in teleconferenza qualora un membro dell'OdV rappresenti l'impossibilità a partecipare alla riunione nel luogo ove è stata convocata.

4.2 Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

I componenti dell'OdV non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni dell'OdV, pena l'invalidità delle stesse.

Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'OdV, individuabili sia tra gli esponenti aziendali, sia tra consulenti e/o collaboratori esterni, responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della Società. Gli eventuali partecipanti esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'OdV.

Il Presidente (o in sua assenza il membro più anziano) dirige i lavori dell'OdV, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.



4.3 Le decisioni dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'OdV presenti. Ciascun membro dell'OdV ha diritto ad un voto.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto d'interessi con l'oggetto della delibera. In questo caso di astensione di un votante, qualora il numero dei componenti sia pari a 3 (tre) , i restanti due membri dovranno raggiungere l'unanimità del voto per deliberare la decisione in oggetto.

4.4 Gli atti e le comunicazioni dell'OdV devono essere sottoscritti dal Presidente.

Delle riunioni dell'OdV deve redigersi un verbale , trascritto in un apposito libro o registro, appositamente conservato presso l'archivio messo a disposizione dell'OdV da parte della Società. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Articolo 5- Funzioni e poteri

5.1 All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello di prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001, da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati previste e di verificare, in relazione ai mutamenti della struttura aziendale e a quelli normativi, l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto citato.

5.2 Operativamente l'ODV elabora annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello in termini di: frequenza e tipologia (pianificata / a sorpresa) delle attività di verifica; individuazione delle funzioni o processi coinvolti; identificazione delle risorse necessarie, , tenendo comunque presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta in ogni caso demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali.

5.3 L'ODV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle c.d "aree a rischio", come debitamente individuate nel MOG, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato, secondo modalità descritte nel MOG.

5.4 Promuove, avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale e segnala all' Amministratore Unico eventuali necessità di



aggiornamenti del MOG conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e a eventuali modifiche normative.

5.5 L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- dispone di un budget definito idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.);
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organo o funzione aziendale, rispondendo solo all'Amministratore Unico.

5.6 L'Organismo redige con periodicità almeno annuale una relazione sull'attività compiuta e la presenta all'Amministratore Unico nella prima seduta utile. Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni all'Amministratore.

5.7 Per le comunicazioni elettroniche provenienti dall'OdV e indirizzate agli organi sociali sarà utilizzata la casella di posta elettronica avente come indirizzo: odv@andreottimpianti.com

Articolo 6- Risorse finanziarie

6.1 OdV opera in autonomia in virtù anche delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministratore Unico (il "budget") , destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.

6.2 L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa solo in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione tempestiva all'Amministratore Unico, motivando le spese sostenute e le eventuali scelte effettuate.

Articolo 7 – Raccolta e gestione delle informazioni. Obbligo di riservatezza.

7.1 Le segnalazioni pervenute all'OdV mediante casella e-mail dedicata o posta ordinaria indirizzata all'Organismo stesso presso la Società, vengono portate all'attenzione di ciascun



membro dell'OdV alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, tempestivamente.

7.2 L'OdV, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

7.3 Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel MOG viene conservato dall' OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), per un periodo di almeno 5 anni. L'accesso all'archivio è consentito, unicamente ai membri dell'OdV. L'Amministratore Unico può eventualmente richiedere copia di atti o altre informazioni.

7.4 I componenti dell'OdV, collegialmente e singolarmente, assicurano la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal MOG e gli eventuali legittimi ordini dell'Autorità Giudiziaria. Essi, nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite in quanto componenti dell'OdV, devono astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

Tali obblighi sono estesi ai collaboratori anche esterni di cui l'OdV può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

Ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, con il D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D. Legsv. n. 101/2018 e succ. modifiche) laddove applicabile. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce giusta causa di revoca del componente.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera validamente assunta dall'Organismo e successivamente trasmesse all'Amministratore Unico.

Per approvazione

L'Amministratore Unico di Andreotti Impianti Spa

Alberto Andreotti